

TAR Lazio, Sezione III Roma - Sentenza 01/09/2004 n. 8158
legge 109/94 Articoli 1, 21 - Codici 1.1, 21.1

Nelle gare di appalto la fissazione di un termine ultimo per la ricezione delle offerte obbedisce a regole di trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela dell'interesse pubblico relativamente alla par condicio tra i concorrenti proprio al fine di garantire una corretta attuazione della procedura di gara. Ne consegue che il termine di presentazione delle offerte deve in ogni caso ritenersi assumere natura decadenziale anche quando non vi sia, nel bando di gara o nella lettera di invito, alcun riferimento in ordine alla perentorietà dello stesso e ciò proprio in considerazione del fatto che tali prescrizioni risultano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti, con conseguente effetto recessivo dell'interpretazione volta a rendere possibile una più ampia partecipazione alla gara. Il deposito tardivo dell'offerta avvenuto per cause inerenti al corriere non può rientrare tra quegli eventi straordinari ed imprevedibili che rendono tempestiva l'offerta, non potendosi equiparare l'inadempimento del corriere al factum principis in grado di giustificare la tardività del deposito. Sotto tale profilo, infatti, occorre rilevare come la mera circostanza dell'affidamento della consegna del plico ad un corriere privato non possa esimere, per ciò solo, l'interessato dalla eventuale responsabilità connessa al mancato deposito dello stesso, non comportando, il semplice affidamento, una causa di giustificazione dell'eventuale ritardo nella consegna del plico.